CITTA' DI TORINO

MOZIONE N° 12

Approvata dal Consiglio Comunale in data 08 marzo 2021

OGGETTO: CRITERI E MODALITÀ DELLA NOMINA DEI SINDACI/REVISORI, NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE/ENTI/FONDAZIONI, ECCETERA DA PARTE DEL SINDACO E/O DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO

che al Sindaco quale Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune compete anche la facoltà di nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso altri Enti, Aziende ed Istituzioni, come previsto dalla vigente normativa nazionale (articolo 50, comma 8, del Decreto Legislativo n. 267/2000) ed in conformità al Regolamento n. 347 "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Città presso Enti, Aziende ed Istituzioni", all'articolo 82 del Regolamento del Consiglio Comunale e all'articolo 51 dello Statuto della Città;

RILEVATO

che da alcuni anni per la nomina dei revisori dei conti dei Comuni vige l'obbligo di procedere a sorteggio a cura della Prefettura del capoluogo ove ha sede il Comune in oggetto, tra coloro che sono iscritti nell'albo dei Revisori Legali degli Enti Locali e che siano in regola con la formazione richiesta annualmente ed abbiano superato un test annuale di verifica garantendo di fatto "una terzietà" di non poco conto da parte di colui che ricoprirà l'incarico, poiché l'organo politico non può modificare quanto scaturirà dal sorteggio pubblico;

CONSIDERATO CHE

- i Dottori e Ragionieri commercialisti iscritti all'Albo dei Dottori e Commercialisti di Torino/Ivrea e altri distretti, in possesso dell'abilitazione a svolgere l'attività di revisore e delle capacità professionali a ricoprire la carica di sindaco di Società/Enti/Fondazioni/Associazioni/ eccetera di cui il Comune è socio o ha l'obbligo di indicare il soggetto, sono numerosi;
- la formazione professionale a cui obbligatoriamente i suddetti professionisti debbono assolvere è verificabile e non è facoltativa, a garanzia anche di un aggiornamento costante e continuo;

- il controllo dei conti o la funzione di sindaco in queste società partecipate è di notevole importanza e non può essere delegata alla scelta "politica" del solo sindaco, sulla scorta delle domande e dei curricula pervenuti, a seguito della pubblicazione del bando di avviso di nomina pubblicato sul sito web del Comune di Torino, ma deve essere svincolata totalmente "da qualsiasi discrezionalità", poiché tutti coloro che rispondono ai requisiti di legge e sono in regola con la formazione professionale nonché iscritti all'albo dei revisori legali, hanno le capacità per poter svolgere la funzione richiesta nel bando specifico per le cariche di SINDACO e/o REVISORE DEI CONTI;

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a modificare le modalità di indicazione dei soggetti che verranno nominati a sindaco e/o revisore dei conti delle Società partecipate/Enti/Fondazioni/ eccetera di cui il Comune di Torino ha l'obbligo e/o la facoltà di fornire il nominativo, provvedendo con apposito sorteggio pubblico, tra coloro che siano iscritti nel Registro dei revisori dei conti, in possesso dei requisiti di Legge, in regola con la formazione professionale obbligatoria disposta dall'Ordine dei Dottori Commercialisti nazionale e gli obblighi di legge vigenti oltre all'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, abbiano, naturalmente, risposto al bando di nomina fornendo la propria disponibilità per iscritto, con le garanzie di genere.